

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Lo Statuto dei diritti del contribuente reca principi generali dell'ordinamento tributario, rispetto ai quali anche gli enti locali devono adeguare i rispettivi statuti e regolamenti. L'art.11 della legge 27 luglio 2000 n.212, ha così disciplinato l'istituto del diritto di interpello, estendendone il campo di applicazione in precedenza delineato dall'art.21 della legge n.413/1991, prevedendo che le modalità di esercizio e le procedure concernenti l'amministrazione finanziaria dello Stato siano stabilite con apposito decreto ministeriale. Il Ministero delle finanze ha emanato il decreto (in attesa di pubblicazione sulla G.U.), provvedimento che può costituire elemento di riferimento anche per l'autonoma normazione a livello locale dello stesso istituto; di seguito sono sinteticamente evidenziati gli aspetti maggiormente significativi in tal senso.

Il regolamento ministeriale stabilisce che l'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente in merito all'applicazione della normativa tributaria (e quindi, per ciò che interessa, dei tributi locali) a casi concreti e personali, ma non in relazione ad accertamenti tecnici (misurazioni di superfici, risultanze catastali, altro). L'istanza di interpello, redatta in carta libera, deve essere consegnata all'ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, ovvero spedita in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Conformemente all'art.11 dello Statuto, è stabilito che l'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa tributaria, specificando che, pertanto, non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L'art.3 del provvedimento ministeriale specifica, altresì, il contenuto minimo «...a pena d'inammissibilità...», dell'istanza:

- i dati identificativi del contribuente, ed eventualmente del suo legale rappresentante, la sua/loro sottoscrizione e l'indicazione del rispettivo domicilio, nonché i recapiti per una rapida comunicazione della risposta. L'eventuale mancata sottoscrizione può essere sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito da parte dell'ufficio;
- la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale in oggetto, nonché le condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie allo stesso applicabili. L'incertezza deve riguardare, in pratica, aspetti che coinvolgono la definizione dell'obbligazione tributaria del contribuente istante; per tali motivi all'istanza deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

L'istanza deve altresì recare l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare, elemento di assoluto rilievo nell'eventuale caso di mancata risposta dell'amministrazione.

Il provvedimento ministeriale stabilisce che nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può fornire risposta collettiva tramite circolare o risoluzione: nella trasposizione della norma in sede di regolamento comunale, l'ente può valutare l'opportunità che la risposta costituisca oggetto di apposita deliberazione consiliare d'indirizzo ex art.42, c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La risposta scritta e motivata dell'amministrazione, deve essere notificata o comunicata al contribuente a mezzo raccomandata R.R., entro 120 giorni dalla data di consegna o ricezione da parte del medesimo ufficio, od anche in via telematica, ove possibile. E' opportunamente stabilito che quando non sia possibile fornire risposta in base ai documenti eventualmente allegati all'istanza, l'ufficio può richiedere (una sola

volta) l'integrazione della documentazione; in questo caso il predetto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Quando la risposta dell'amministrazione non perviene al contribuente entro il termine surricordato, deve intendersi che - come stabilito dal citato art.11 - l'ente concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente. Sono così nulli gli atti amministrativi, anche se aventi contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità alla risposta fornita od all'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. In senso parzialmente innovativo rispetto al dettato legislativo, il provvedimento ministeriale - con disposizione di rilevante interesse anche per la fiscalità locale, ove fatta propria dall'ente - stabilisce che *«in caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine ... di 120 giorni... l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportato specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello»*. In tale fattispecie, cioè, viene data rilevanza all'indeterminatezza dell'amministrazione nel fornire l'interpretazione, considerando non punibile il contribuente.

#### ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2001

Con l'art.145, c.55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono state apportate modifiche alla disciplina concernente l'effettuazione della pubblicità, rispettivamente, su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, nonché mediante affissioni dirette di durata non superiore a 3 mesi, innovazioni in merito alle quali il Ministero delle finanze aveva già fornito opportune precisazioni con circolare 5 febbraio 2001, n.1/FL (vedasi la nostra precedente comunicazione dello scorso mese di Febbraio).

In relazione alla prima fattispecie, la novità consisteva in una precisazione relativa alla parametrizzazione dei canoni di locazione o concessione al cui pagamento

non può comunque sottrarsi chi effettua la pubblicità versando, per tale motivo, l'imposta di cui al Capo I del D.Lgs. n.507/1993: detti canoni devono essere *«commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»*. Nella citata circolare del 5 febbraio u.s., il Ministero aveva precisato che la norma in questione “non incide sulla regolamentazione dei tributi comunali, ma riserva una disciplina particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entità dei quali dal 1° gennaio 2001 deve essere commisurata all'effettiva occupazione del suolo...”. A seguito di perplessità espresse da più parti in ordine al contenuto di quanto ora riportato, lo stesso Dicastero, con successiva circolare del 24 aprile 2001 n.6/FL, ha dovuto ulteriormente precisare che “la commisurazione all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario deve ritenersi riferita ai canoni di concessione”, e non anche a quelli di locazione, come peraltro appariva di tutta evidenza.

La seconda questione concerne la determinazione dell'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette, che il citato comma 56 consente di applicare per ogni mese o frazione, in base alla superficie complessiva degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare, nel caso di esposizioni di durata non superiore a 3 mesi e, come precisato nella citata circolare del 5 febbraio, “per lo stesso impianto”. Il Ministero anche in questo caso è dovuto nuovamente intervenire, con circolare 12 aprile 2001, n.5/FL, indicando che “i comuni potranno disciplinare diversamente la materia, consentendo che per lo stesso impianto possano esservi nel corso dell'anno solare più periodi espositivi, comunque non superiori ai tre mesi”. In questo caso, naturalmente, l'ente dovrà adottare gli opportuni accorgimenti procedurali per favorire l'attività di accertamento del tributo in relazione al computo della durata complessiva del periodo nel quale viene effettuata l'affissione diretta sul medesimo impianto.

Con i migliori saluti.

Maggio 2001